



COMUNE DI LENTINI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.33 data 30 settembre 2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI (TESTAMENTO BIOLOGICO).

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 20.10 e segg., nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione urgente di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI		Pres	Ass	CONSIGLIERI		Pres	Ass
1. BARBAGALLO	Maurizio	X		9. MARLETTA	Floriana Rita		X
2. INNOCENTI	Giuseppe	X		10. CICIULLA	Ivan	X	
3. VASTA	Giuseppe	X		11. MARCHESE	Davide	X	
4. SANTOCONO	Giuseppe		X	12. CRISCI	Rino		X
5. CARACCILO	Salvatore	X		13. COMMENDATORE	Maurizio	X	
6. CUNSOLO	Maria	X		14. ROCCAFORTE	Salvatore	X	
7. GALATA'	Gabriele Alfio		X	15. VINCI	Vincenzo	X	
8. SACCA'	Claudia	X		16. ROMEO	Gaetano	X	
TOTALE						12	4

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Concetta Floresta. Il Presidente Innocenti Giuseppe, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Scrutatori: Saccà Claudia, Caracciolo salvatore e Commendatore Maurizio.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

Il Presidente invita il Consiglio a procedere con l'esame dell'argomento iscritto al n.3 dell'ordine del giorno, che risulta essere "Approvazione Regolamento Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamenti Sanitari (Testamento Biologico)" e cede la parola al Coordinatore 2° settore, dott.ssa Linfazzi, la quale illustra la proposta.

Coordinatore 2° settore, dott.ssa L. Infazzi: viene presentato al Consiglio il regolamento che si riferisce alle DAT, che sarebbero le Disposizioni Anticipate di Trattamento. Praticamente, ai sensi dell'art.4 della legge n.219/2017 ogni persona maggiorenne capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso questa dichiarazione, queste disposizioni DAT, esprimere la propria volontà circa il trattamento sanitario a cui vorrebbe essere sottoposto nel caso in cui dovesse a sua volta avere l'esigenza e comunque dovrebbe anche non poter comprendere perché inabilitata. L'ufficio di Stato civile ha una responsabilità rispetto ai cittadini che vogliono rilasciare questa dichiarazione, tant'è che a novembre 2019 è stata approvata da parte della Giunta Municipale una delibera per l'istituzione del Registro, perché i cittadini si rivolgono all'Ufficio di Stato civile e fanno le dichiarazioni rispetto al trattamento che vorrebbero che venisse poi eventualmente fatto. Ci sono poi altre modalità affinché il cittadino possa rilasciare queste dichiarazioni, davanti al notaio con atto pubblico, ma comunque l'Ufficio di Stato civile ha la competenza anche relativamente all'informazione che deve dare al Ministero sul numero di dichiarazioni che vengono registrate. Da qui è nata l'esigenza della stesura di un regolamento che disciplina proprio le modalità che si devono applicare per quanto riguarda le competenze dell'Ufficio Stato civile rispetto a queste dichiarazioni. Do lettura del regolamento, che si allega.

Volevo dire che la DAT ci ha dato lo spunto per parlare per la prima volta di un ufficio demografico, che fa parte dei servizi demografici, quale lo Stato civile, che per quanto possa essere articolato nell'organizzazione del Comune, si sa tante volte ben poco di quello che questo ufficio costituisce a livello di interesse e di importanza per i cittadini di Lentini. I servizi demografici, nella loro fattispecie, rispondono a tante esigenze. Adesso stiamo anche cercando di organizzare la possibilità, dal momento che abbiamo avuto l'accesso all'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente), che i cittadini possano scaricare da casa determinati documenti e certificazioni, per evitare anche la necessità di doversi rivolgere agli uffici. Non solo, ma in quest'anno vi informo che abbiamo siglato una convenzione per quanto riguarda l'interoperabilità con le forze dell'ordine per far sì che Polizia, Carabinieri e quant'altro possano accedere nei loro uffici ai dati anagrafici e quindi evitare che per qualsiasi notizia, qualsiasi informazione, debbano per forza recarsi presso gli uffici. Questo ci ha dato modo anche di cominciare a intraprendere una collaborazione più proficua.

Consigliere Marchese: in qualità di membro della 1^a Commissione consiliare, durante il dibattito che si è sviluppato sul tema delle DAT è venuta fuori anche l'esigenza di assicurare, sempre per venire incontro alle esigenze dei cittadini, un orario pomeridiano per la consegna delle DAT. Quindi io vorrei emendare l'art.3 di questo regolamento, inserendo un orario pomeridiano che sia compatibile con gli orari d'ufficio dello Stato civile.

Consigliera Saccà: all'art.3 c'è scritto che la presentazione delle DAT deve essere effettuata personalmente dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00. C'è sicuramente un errore, semplicemente per inserire questa piccola correzione.

Consigliere Marchese: ci terrei che venisse inserito un orario pomeridiano, magari il martedì che è giorno di rientro per l'ufficio, è più che sufficiente. Questa proposta di emendamento è riportata nel verbale della 1^a Commissione, può essere testualmente trascritta.

Consigliera Cunsolo: premetto che su questo strumento, cioè il DAT, e su questa delibera sono assolutamente d'accordo. Sono così d'accordo che nel settembre 2018 ho presentato richiesta di deliberazione protocollata a lei, sig. Presidente, e al Segretario Generale, che aveva ad oggetto: "Proposta di deliberazione consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento (DAT)", corredata, tra l'altro, da regolamento e quant'altro. Io vorrei sapere come mai la mia proposta di deliberazione non è mai arrivata nelle Commissioni e come mai questa proposta non mi è stata mai motivata. La data era il 14 settembre 2018, non è mai approdata nelle Commissioni e, tra l'altro, non ho ricevuto né da parte del Presidente né da parte del Segretario Generale alcuna

informativa del motivo per cui non fosse approvata. Vorrei che mi delucidasse su questa questione.

Presidente Innocenti: Per la verità non me la ricordo, ma anche se fosse così come lei dice mi sembra che forse doveva passare dai funzionari per poterla proporre al Consiglio comunale e poterla io portare in Commissione.

Segretario Generale, dott.ssa Floresta: io accerto che cosa abbiamo scritto e a chi l'abbiamo passata, perché ora veramente non lo ricordo. Accerteremo in Segreteria, perché ogni volta che arriva una richiesta dei consiglieri comunali arriva in Segreteria, quali sono stati gli atti consequenziali che abbiamo fatto, perché io ora non lo ricordo assolutamente, quindi non riesco a darle una risposta dal punto di vista di Segretario, non saprei cosa dirle. Glielo faremo sapere.

Consigliera Cunsolo: io non ho ricevuto nessun atto consequenziale, cioè non mi è stato comunicato nulla. Naturalmente la proposta di deliberazione è stata protocollata ed è stata presa dagli uffici, perché mi risulta la conferma. Io, a dire il vero, avevo parlato di questa cosa in modo informale anche con l'assessore Vasta, il quale mi aveva detto che si sarebbe informato meglio su come portarla in Commissione perché la Commissione competente doveva essere la 4^a Commissione che si occupava di Sanità e poi la 1^a Commissione di regolamento. Però la situazione si è fermata ad una interlocuzione con l'assessore Vasta, ma dalla Segreteria io dal settembre 2018 non ho ricevuto nulla.

Non avendo alcun altro Consigliere chiesto la parola, il Presidente mette ai voti la proposta del cons. Marchese di **emendamento all'art.3**, nel testo redatto dalla 1^a Commissione consiliare: le parole **"dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00"** sono sostituite dalle parole **"tutti i giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e il martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00"**.

La votazione, espressa per alzata di mano e con l'assistenza degli scrutatori designati, ha il seguente esito:

Consiglieri presenti	n. 12
Consiglieri assenti	n. 4 (Santocono, Galatà, Marletta, Crisci)
Voti favorevoli	n. 12
Voti contrari	nessuno

"il consiglio approva l'emendamento"

A questo punto il Presidente mette ai voti la proposta di delibera di approvazione del regolamento registro delle dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari (Testamento biologico), così come emendata.

La votazione, espressa per alzata di mano e con l'assistenza degli scrutatori designati, ha il seguente esito:

Consiglieri presenti	n. 12
Consiglieri assenti	n. 4 (Santocono, Galatà, Marletta, Crisci)
Voti favorevoli	n. 12
Voti contrari	nessuno

"il consiglio approva"

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito delle superiori votazioni,
VISTA l'allegata proposta di delibera n.36 del 18 dicembre 2019,
VISTO il verbale della 1^a Commissione consiliare del 07/09/2020,

**REGOLAMENTO REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTI SANITARI**

ART. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di ricevimento e registrazione delle "Disposizioni Anticipate di Trattamento" - D.A.T. -, previste dalla L. 22/12/2017 n. 219.

La presentazione delle D.A.T. è esente dall'obbligo di registrazione tributaria, dall'imposta di bollo, e da qualsiasi altro tributo imposta o tassa come specificato sulla succitata legge.

L'Ufficio competente a ricevere le Disposizioni Anticipate di Trattamento - D.A.T. - consegnate dai maggiorenni e capaci di intendere e volere, è l'Ufficio di Stato Civile del comune di residenza.

L'Ufficio di Stato Civile ha il solo compito di ricevere, registrare e conservare le D.A.T., non deve partecipare alla redazione della scrittura né dare informazioni sul contenuto delle D.A.T.

ART.2

Definizioni

"Disposizioni Anticipate di Trattamento" D.A.T. - è la dichiarazione resa di propria volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o rifiuto, rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, in previsione dell'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi.

Disponente è colui che sottoscrive le "D.A.T." e che può nominare il fiduciario.

Fiduciario è la persona di fiducia del disponente, che ne fa le veci e lo rappresenta nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, qualora il disponente si trovasse nell'incapacità di esprimere consapevolmente la volontà relativamente ai trattamenti proposti.

ART.3

Modalità di consegna D.A.T.

La presentazione delle "D.A.T." dovrà essere effettuata personalmente dal disponente, previo appuntamento telefonico o via e-mail dell'ufficio di Stato Civile del comune di residenza. Le D.A.T. potranno essere presentate presso l'Ufficio di Stato Civile tutti i giorni lavorativi dalle ore 9.00 Alle ore 11.00 e il martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Il disponente dovrà consegnare personalmente all'Ufficio di Stato Civile del comune di residenza le D.A.T. redatte in forma scritta con data certa e sottoscritta con firma autografa assieme ad un'istanza di consegna esibendo un documento d'identità in corso di validità. Le D.A.T. possono essere redatte per atto pubblico, per scrittura privata autenticata a norma del Codice Civile art.

n.2705 - notaio o altro pubblico Ufficiale autorizzato non vi rientra il dipendente comunale, il Segretario Comunale o altri Ufficiali nominati dal Sindaco.

Le D.A.T. possono contenere la nomina di un fiduciario maggiorenne e capace di intendere e di volere, nel qual caso l'accettazione della nomina avverrà attraverso la sottoscrizione delle D.A.T. o con atto successivo alle D.A.T.

Nel caso che le D.A.T. non contengano la nomina del fiduciario il disponente potrà compilare e firmare la nomina del fiduciario che a sua volta dovrà accettare formalmente la nomina firmando i detti atti davanti all'Ufficiale di Stato Civile esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario viene allegata per costituire parte integrante con le D.A.T., in assenza di esplicita accettazione da parte del fiduciario la nomina dello stesso non produrrà effetti.

La busta contenente le D.A.T. una volta consegnata dovrà essere numerata e registrata unitamente all'istanza di consegna e con eventuali allegati. Al disponente verrà consegnata ricevuta di consegna più' una copia delle D.A.T.

Sulla busta si dovranno riportare i seguenti dati identificativi:

- la dicitura "Disposizioni Anticipate di Trattamento" - D.A.T.,
- le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) del disponente,
- le generalità complete del fiduciario.

Il disponente potrà modificare le D.A.T. depositate mediante la consegna di altre D.A.T. e contestuale ritiro delle precedenti con le medesime formalità previste per la consegna.

ART.4

Elenco delle D.A.T. presentate

Presso l'Ufficio di Stato Civile è istituito un elenco in forma cartacea e/o digitale nel quale verranno numerate e registrate le D.A.T. presentate dai cittadini residenti all'atto della richiesta.

La registrazione nell'elenco avverrà in ordine cronologico di presentazione con le generalità del disponente e del fiduciario, nonché i mutamenti del fiduciario e le variazioni delle D.A.T.

L'Ufficio Anagrafe dovrà avere un raccordo organizzativi costante con l'Ufficio di Stato Civile, relativamente ai disponenti, che migrati da altri Comuni, dovranno consegnare al nuovo Comune di residenza le nuove D.A.T. , a modifica delle precedenti o revoca delle stesse.

ART.5

Accesso

All'elenco delle D.A.T. potranno avere accesso: il disponente, il medico curante e il - fiduciario. Al di fuori dei casi succitati, si applica la disciplina sull'accesso alla documentazione

amministrativa L.241/1990 e D.P.R. 184/2006 e l'accesso potrà essere esercitato dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74-75-76-77 del Codice Civile.

ART.6
Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti.

ART.7
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione del Consiglio Comunale. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'Albo Pretorio Comunale e presso gli uffici pubblici del Comune di Lentini.

Il presente regolamento sarà pubblicato anche sul sito internet del Comune di Lentini comprensivo della relativa modulistica.



COMUNE DI LENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Servizi Demografici

All'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di LENTINI

Oggetto: **Istanza di consegna delle Disposizioni Anticipate di Trattamento - DAT.**
(Art. 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219).

Il sottoscritto

nato i:

residente a LENTINI (SR)

cittadino ITALIANO codice fiscale

telefono _____ email _____

quale "disponente"

CHIEDE

di consegnare le proprie Disposizioni Anticipate di Trattamento – DAT e a tal fine

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni anche penali conseguenti alle dichiarazioni false e mendaci:

- di essere persona maggiorenne e capace di intendere e volere;
- di essere residente nel Comune di LENTINI
- che il fiduciario è il Sig. _____ che ha provveduto a sottoscrivere le DAT che vengono consegnate;
- di aver consegnato a detto fiduciario una copia delle DAT;
- di essere a conoscenza che l'incarico di fiduciario potrà essere revocato in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione;
- di essere informato che ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del presente procedimento e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Allega:

- Le proprie disposizioni anticipate di trattamento;
- Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
- Fotocopia della propria tessera sanitaria in corso di validità;
- "Nomina fiduciario" ed "Accettazione incarico del fiduciario".(1)

LENTINI, _____

Firma del disponente (per esteso e leggibile)

(1) Se la nomina del fiduciario non è stata formalizzata nell'atto contenente le DAT.


PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

La suddetta dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal disponente della cui identità mi sono accertato mediante _____

LENTINI, _____

Timbro

L'Ufficiale dello Stato Civile



COMUNE DI LENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Servizi Demografici

Ricevuta di avvenuta consegna delle
Disposizioni Anticipate di Trattamento
(Legge 22 dicembre 2017, N.219)

Si attesta che il signore _____ nato il _____ e residente in _____
_____ ha consegnato in data _____ le proprie Disposizioni Anticipate di Trattamento – DAT, registrate al
numero _____ dell'elenco cronologico delle DAT qui conservate, in conformità ai principi di riservatezza dei
dati personali, di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n.196.

Fiduciario: _____
nato il _____
residente a _____

LENTINI,

L'Ufficiale dello Stato Civile



COMUNE DI LENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Servizi Demografici

All'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di LENTINI

Oggetto: **Modifica del fiduciario.**
(Art. 4, comma 3, della legge 22 dicembre 2017, n. 219).

Il sottoscritto _____

nato in: _____

residente a: _____

cittadino ITALIANO codice fiscale _____

telefono _____ email _____

in riferimento alla consegna effettuata in data: _____ delle proprie Disposizioni Anticipate di Trattamento -
DAT

CHIEDE

la modifica del fiduciario Sig. _____

con la seguente persona Sig. _____


nato in: _____

residente a LENTINI (SR) _____

Di essere informato che ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del presente procedimento e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

LENTINI,

Firma del disponente (per esteso e leggibile)



COMUNE DI LENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Servizi Demografici

All'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di LENTINI

Oggetto: **Revoca incarico di fiduciario.**
(Art. 4, comma 3, della legge 22 dicembre 2017, n. 219).

Il sottoscritto _____
nato in _____
residente a LENTINI (SR) _____
cittadino ITALIANO codice fiscale _____
telefono _____ email _____

REVOCA

l'incarico di fiduciario al Sig.
nato in _____
residente a _____

Di essere informato che ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del presente procedimento e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

LENTINI, _____

Firma del disponente (per esteso e leggibile)



COMUNE DI LENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Servizi Demografici

All'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di LENTINI

Oggetto: **Rinuncia incarico di fiduciario.**
(Art. 4, comma 2, della legge 22 dicembre 2017, n. 219).

Il sottoscritto _____
nato in _____
residente a _____
cittadino ITALIANO codice fiscale _____
telefono _____ email _____

RINUNCIA

all'incarico di fiduciario per Il Sig. _____

nato in _____
residente a _____

A norma dell'art. 4, comma 2, Legge 219/2017 codesto ufficio è invitato a comunicare la presente rinuncia al
disponente.

Di essere informato che ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del presente procedimento e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

LENTINI, _____

Firma del fiduciario (per esteso e leggibile)



COMUNE DI LENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Servizi Demografici

All'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di LENTINI

Oggetto: Accettazione della nomina di fiduciario.
(Art. 4, comma 2, della legge 22 dicembre 2017, n. 219).

Il sottoscritto :

nato in _____

residente a _____

cittadino ITALIANO codice fiscale _____

telefono _____ email _____

ACCETTA

la nomina di fiduciario per Il Sig. _____

nato in _____

residente a _____

per le finalità connesse all'applicazione della legge 22 dicembre 2017, n.219 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento".

- Di essere a conoscenza che l'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione;
- di essere informato che ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del presente procedimento e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

LENTINI, _____

Firma del fiduciario (per esteso e leggibile)

Elenco cronologico delle Disposizioni Anticipate di Trattamento – DAT presentate

- Legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di Disposizioni Anticipate di Trattamento”

- Circolare Ministro dell’Interno n. 1/2018 del 8 febbraio 2018

Numero Progressivo Registro	Data presentazione	GENERALITÀ DEL DISPONENTE	INDIRIZZO	GENERALITÀ DEL FIDUCIARIO	MUTAMENTI DEL FIDUCIARIO (rinuncia, revoca, sostituzione, decesso ecc.)	VARIAZIONI DELLE D.A.T. (rinnovazioni, modificazioni, revoca)	ANNOTAZIONI (decesso, trasferimento del disponente)
-----------------------------	--------------------	---------------------------	-----------	---------------------------	--	--	--

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI (TESTAMENTO BIOLOGICO) -

Proponente: IL SINDACO e/o L'ASSESSORE

Proponente/Redigente: IL FUNZIONARIO

PREMESSO CHE:

- il Parlamento ha approvato la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante. “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 12 del 16/01/2018 ed entrata in vigore il 31 Gennaio 2018, avente la finalità di tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona;
- le predette disposizioni normative fanno esplicito richiamo alla Carta costituzionale ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ed in particolare ai principi che la Repubblica riconosce e garantisce come diritti inviolabili dell'uomo;
- la libertà personale è inviolabile e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, oltre ai principi dell'U.E. circa la dignità umana, il diritto alla vita ed al diritto all'integrità della persona;
- ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 219/2017 “Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari e che lo stesso indica altresì una persona di sua fiducia, denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie”;
- la DAT è la dichiarazione anticipata di volontà dei trattamenti di natura medica è cioè l'atto scritto con cui il disponente indica in anticipo i trattamenti medici a cui non intende essere sottoposto nel caso in cui non sia in grado di esprimersi consapevolmente;
- i fondamenti giuridici indicati nella legge n. 219/2017 rendono possibile la formazione di una dichiarazione anticipata di trattamento - DAT;
- in base all'art. 4, comma 6, della citata legge n. 219/2017 le DAT devono essere redatte in uno dei seguenti modi:
 - a) per atto pubblico davanti ad un notaio (art. 2699 del Codice civile);
 - b) per scrittura privata autenticata davanti ad un notaio (art. 2703 del Codice civile);
 - c) per scrittura privata non autenticata consegnata personalmente dal disponente all'ufficio di Stato civile del Comune di residenza del disponente stesso e che tale ufficio provvede all'annotazione della DAT in apposito registro;
 - d) per scrittura privata non autenticata consegnata personalmente dal disponente direttamente presso le strutture sanitarie;

- nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono, in via del tutto eccezionale, essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare;
- con successiva circolare n.1/2018 del 08/02/2018, il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici ha emanato le prime indicazioni operative della richiamata normativa;
- per le competenze assegnate al Comune occorre principalmente evidenziare le disposizioni contenute nell'art. 4, rubricato "Disposizioni anticipate di trattamento", in cui, tra l'altro, si dispone che le DAT vanno registrate in apposito registro, ove istituito; a tal proposito occorre chiarire che la legge non istituisce un nuovo registro dello Stato civile rispetto a quelli già contemplati dall'art. 14 deFR. D. 9 luglio 1939, n. 1238 e s. m. e i., recante: "Ordinamento dello stato civile" e cioè i registri di cittadinanza; di nascita; di matrimonio; di morte e delle unioni civili (istituito con legge n. 76/2016 e successivi decreti attuativi);
- in forza delle disposizioni legislative è stata adottata dalla G.M. la delibera n. 179 del 20/11/2019 che istituisce presso l'ufficio di Stato civile il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), ai sensi dell'art. 4 della Legge 219/2017 sopra richiamato, al fine di permettere alla persona maggiorenne e capace di intendere e volere di esprimere il proprio consenso in relazione ai trattamenti sanitari e nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) l'iscrizione al registro è volontaria e gratuita;
 - b) il registro potrà essere formato in modalità cartacea o digitale;
 - c) la funzione del registro delle DAT ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento, allo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza;
 - d) a tale registro potranno avere accesso la persona interessata, il fiduciario e gli altri soggetti ammessi dalla legge;
 - e) le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa;
 - f) è possibile in qualsiasi momento revocare la propria dichiarazione e/o revocare la nomina del fiduciario;

RILEVATO che è stato predisposto apposito Regolamento comunale per l'istituzione del registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento(D.A.T.), in esecuzione ed in conformità alla legge n. 219/2017 recante: "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento";

VISTA la nota n. 387/19 S.C. del 26/11/2019 della Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile, con la quale ha trasmesso il Regolamento di cui all'oggetto della presente delibera, con relativi allegati, che fanno parte integrante della presente delibera, per attivare le procedure di applicazione del succitato Regolamento;

CONSIDERATO che l'adozione del Regolamento delle "Disposizione Anticipate di Trattamento" - D.A.T., riguardante le persone maggiorenni capaci di intendere e di volere residenti nel comune di Lentini, relativamente ai trattamenti medici cui essere sottoposti o non essere sottoposti in caso di malattie - o traumatismi cerebrali che determinano un'incapacità di autodeterminarsi risulta utile per una migliore disciplina della materia e per l'organizzazione dell'Ufficio di Stato Civile;

VISTO il "Regolamento comunale per l'istituzione del registro comunale delle disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.)", composto da n. 7 articoli e modulistica relativa, allegato al presente atto;

VISTO il verbale n. _____ della 1^ Commissione Consiliare del _____, in merito all'esame del regolamento de quo;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 42;

VISTO il vigente Statuto comunale;

RITENUTO provvedere in merito, approvando il Regolamento proposto, al fine di istituire e disciplinare le modalità operative per l'applicazione delle disposizioni normative in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, meglio specificate nella citata legge n. 219/2017 e permettere alla persona maggiorenne e capace di intendere e volere di esprimere il proprio consenso in relazione ai trattamenti sanitari;

PROPONE
al Consiglio Comunale di deliberare quanto segue

- 1) **DI APPROVARE** il Regolamento del registro telematico delle dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari (testamento biologico), nel testo allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI ATTESTARE** che il regolamento proposto è composto da n. 7 articoli e relativa modulistica, nel testo che allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) **DI STABILIRE** che il Regolamento de quo, dopo la pubblicazione per 15 (quindici) giorni, a norma dell'art. 124, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000 sarà inserito nel sito internet istituzionale del Comune - Sezione "Amministrazione Trasparente".

Proposta di Deliberazione n. 36..... del 18 DIC. 2019..

<p>Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>.....</p>
<p>Li, <u>13-12-2019</u></p>	<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</p> <p>.....</p>

<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI</p>

ART. 1

Oggetto e finalità dei Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di ricevimento e registrazione delle “Disposizioni Anticipate di Trattamento” - D.A.T. -, previste dalla L. 22/12/2017 n. 219.

La presentazione delle D.A.T. è esente dall’obbligo di registrazione tributaria, dall'imposta di bollo, e da qualsiasi altro tributo imposta o tassa come specificato sulla succitata legge.

L’Ufficio competente a ricevere le Disposizioni Anticipate di Trattamento - D.A.T. - consegnate dai maggiorenni e capaci di intendere e volere, è l'Ufficio di Stato Civile del comune di residenza.

L’Ufficio di Stato Civile ha il solo compito di ricevere, registrare e conservare le D.A.T., non deve partecipare alla redazione della scrittura né dare informazioni sul contenuto delle D.A.T.

ART.2

Definizioni

“Disposizioni Anticipate di Trattamento” D.A.T. - è la dichiarazione resa di propria volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o rifiuto, rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, in previsione dell'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi.

Disponente è colui che sottoscrive le “D.A.T.” e che può nominare il fiduciario.

Fiduciario è la persona di fiducia del disponente, che ne fa le veci e lo rappresenta nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, qualora il disponente si trovasse nell'incapacità di esprimere consapevolmente la volontà relativamente ai trattamenti proposti.

ART.3

Modalità di consegna D.A.T.

La presentazione delle “D.A.T.” dovrà essere effettuata personalmente dal disponente, previo appuntamento telefonico o via e-mail dell'ufficio di Stato Civile del comune di residenza. Le D.A.T. potranno essere presentate presso l'Ufficio di Stato Civile dalle ore 9,00 alle 11,00 e il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

Il disponente dovrà consegnare personalmente all’Ufficio di Stato Civile del comune di residenza le D.A.T. redatte in forma scritta con data certa e sottoscritta con firma autografa assieme ad un’istanza di consegna esibendo un documento d’identità in corso di validità. Le D.A.T. possono essere redatte per atto pubblico, per scrittura privata autenticata a norma del Codice Civile art.

n.2705 - notaio o altro pubblico Ufficiale autorizzato non vi rientra il dipendente comunale, il Segretario Comunale o altri Ufficiali nominati dal Sindaco.

Le D.A.T. possono contenere la nomina di un fiduciario maggiorenne e capace di intendere e di volere, nel qual caso l'accettazione della nomina avverrà attraverso la sottoscrizione delle D.A.T. o con atto successivo alle D.A.T.

Nel caso che le D.A.T. non contengano la nomina del fiduciario il disponente potrà compilare e firmare la nomina del fiduciario che a sua volta dovrà accettare formalmente la nomina firmando i detti atti davanti all'Ufficiale di Stato Civile esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario viene allegata per costituire parte integrante con le D.A.T., in assenza di esplicita accettazione da parte del fiduciario la nomina dello stesso non produrrà effetti.

La busta contenente le D.A.T. una volta consegnata dovrà essere numerata e registrata unitamente all'istanza di consegna e con eventuali allegati. Al disponente verrà consegnata ricevuta di consegna più' una copia delle D.A.T.

Sulla busta si dovranno riportare i seguenti dati identificativi:

- la dicitura "Disposizioni Anticipate di Trattamento" - D.A.T.,
- le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) del disponente,
- le generalità complete del fiduciario.

Il disponente potrà modificare le D.A.T. depositate mediante la consegna di altre D.A.T. e contestuale ritiro delle precedenti con le medesime formalità previste per la consegna.

ART.4

Elenco delle D.A.T. presentate

Presso l'Ufficio di Stato Civile è istituito un elenco in forma cartacea e/o digitale nel quale verranno numerate e registrate le D.A.T. presentate dai cittadini residenti all'atto della richiesta.

La registrazione nell'elenco avverrà in ordine cronologico di presentazione con le generalità del disponente e del fiduciario, nonché i mutamenti del fiduciario e le variazioni delle D.A.T.

L'Ufficio Anagrafe dovrà avere un raccordo organizzativi costante con l'Ufficio di Stato Civile, relativamente ai disponenti, che migrati da altri Comuni, dovranno consegnare al nuovo Comune di residenza le nuove D.A.T. , a modifica delle precedenti o revoca delle stesse.

ART.5

Accesso

All'elenco delle D.A.T. potranno avere accesso: il disponente, il medico curante e il - fiduciario. Al di fuori dei casi succitati, si applica la disciplina sull'accesso alla documentazione

amministrativa L.241/1990 e D.P.R. 184/2006 e l'accesso potrà essere esercitato dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74-75-76-77 del Codice Civile.

ART.6

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti.

ART.7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione del Consiglio Comunale. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'Albo Pretorio Comunale e presso gli uffici pubblici del Comune di Lentini.

Il presente regolamento sarà pubblicato anche sul sito internet del Comune di Lentini comprensivo della relativa modulistica.

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL CONSIGLIERE ANZIANO

[Signature]

IL PRESIDENTE DEL C.C.

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE



[Signature]

È copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficiocon prot. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

Li,

Si attesta che il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it al n. ... 1306 in data 13 OTT 2020 e che avverso il presente atto, nel periodo dal 13 OTT 2020 al 28 OTT 2020, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Li,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme attestazione del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it dal 13 OTT 2020 al 28 OTT 2020 a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,